



**Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.**

## **Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (Ordinanza sul CO<sub>2</sub>)**

Modifica del 13 novembre 2019

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 30 novembre 2012<sup>1</sup> sul CO<sub>2</sub> è modificata come segue:

*Sostituzione di termini*

*In tutto l'atto, eccetto nell'articolo 4, il termine «impresa» è sostituito da «gestore di impianti» con i dovuti adeguamenti grammaticali.*

*Art. 2 lett. b–d*

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- b. abrogata
- c. *potenza termica*: energia termica massima che può essere fornita a un impianto fisso per unità di tempo;
- d. *potenza termica totale*: somma delle potenze termiche di tutti gli impianti fissi di un gestore considerati nel sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE);

*Art. 5 cpv. 1 lett. c n. 2 e 3*

<sup>1</sup> Sono rilasciati attestati per progetti e programmi di riduzione delle emissioni realizzati in Svizzera se:

- c. le riduzioni delle emissioni:
  - 2. non riguardano emissioni di gas serra registrate nel SSQE, e

<sup>1</sup> RS 641.711

3. non sono state conseguite da un gestore soggetto a un impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1 che al contempo richiede il rilascio di attestati secondo l'articolo 12; sono esclusi i gestori con impegni di riduzione secondo l'articolo 67, per quanto le riduzioni delle emissioni da progetti e programmi non siano contemplate dall'obiettivo di emissione; e

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Al richiedente sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili a prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima unicamente se comprova che l'ente pubblico competente non fa valere in altro modo le riduzioni delle emissioni. Non sono rilasciati attestati per le riduzioni delle emissioni riconducibili al versamento di fondi sulla base dell'articolo 19 in combinato disposto con l'articolo 21 o gli articoli 25, 27, 32 e 73 capoverso 4 della legge del 30 settembre 2016<sup>2</sup> sull'energia (LEne).

*Titolo prima dell'art. 12*

**Sezione 5: Attestati per i gestori di impianti**

*Art. 12 titolo e cpv. 1*

Attestati per i gestori con impegno di riduzione

<sup>1</sup> Gli attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera sono rilasciati, su domanda, ai gestori con impegno di riduzione ai sensi dell'articolo 66 capoverso 1, per i quali vige un obiettivo di emissione ai sensi dell'articolo 67, e che non conducono progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a le cui riduzioni delle emissioni sono computate nell'obiettivo di riduzione, se:

- a. il gestore è in grado di dimostrare in modo credibile che raggiungerà il suo obiettivo di emissione senza computare i certificati di riduzione delle emissioni;
- b. nel pertinente anno le emissioni di gas serra degli impianti sono state inferiori del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione di cui all'articolo 67; e
- c. non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi ottenuti dai supplementi di cui all'articolo 35 (LEne)<sup>3</sup> per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014.

<sup>2</sup> RS 730.0

<sup>3</sup> RS 730.0

*Art. 12a titolo e cpv. 1*

Attestati per i gestori di impianti con convenzione sugli obiettivi concernente l'evoluzione del consumo energetico

<sup>1</sup> Ai gestori di impianti che hanno convenuto con la Confederazione obiettivi sull'evoluzione del consumo energetico e che inoltre si impegnano a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> (convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione), senza per questo essere esentati dalla tassa sul CO<sub>2</sub>, verranno rilasciati, su domanda, attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera se:

- a. la convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione è conforme ai requisiti di cui all'articolo 67 capoversi 1-3 ed è stata convalidata a spese del gestore da un organismo ammesso dall'UFAM e giudicato idoneo da quest'ultimo;
- b. il gestore presenta annualmente entro il 31 maggio un rapporto di monitoraggio secondo l'articolo 72;
- c. le emissioni di CO<sub>2</sub> degli impianti durante i tre anni precedenti sono state inferiori ogni anno almeno del 5 per cento rispetto al percorso di riduzione pattuito nella convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione; e
- d. al gestore non sono stati versati né prestazioni in denaro non rimborsabili di Confederazione, Cantoni o Comuni volte a promuovere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica o la protezione del clima, né fondi provenienti dal supplemento di cui all'articolo 35 capoverso 1 LEn<sup>4</sup> per geotermia, biomassa e scorie da biomassa; ne sono esclusi i gestori che si erano annunciati per ricevere tali fondi già prima dell'entrata in vigore della modifica dell'8 ottobre 2014.

*Art. 13 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi richiede il rilascio di attestati deve allo stesso tempo indicare all'UFAM il conto sul quale gli attestati dovranno essere rilasciati. Gli attestati sono rilasciati nel Registro dello scambio di quote di emissioni e gestiti secondo gli articoli 57–65.

*Titolo prima dell'art. 40***Capitolo 4: Sistema di alscambio di quote di emissioni****Sezione 1: Gestori di impianti***Art. 41* Deroga all'obbligo di partecipare

<sup>1</sup> Un gestore di impianti di cui all'articolo 40 capoverso 1 può, entro il 1° giugno, chiedere di essere esonerato dall'obbligo di partecipare al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo, se nei tre anni precedenti le sue emissioni di gas serra sono state inferiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno.

<sup>1bis</sup> Un gestore di impianti secondo l'articolo 40 capoverso 2 che dimostri in modo credibile che le emissioni di gas serra degli impianti saranno durevolmente inferiori a 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq all'anno può richiedere la deroga all'obbligo di partecipare al SSQE con effetto immediato.

<sup>2</sup> Secondo i capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>, il gestore di impianti deve continuare a presentare un piano di monitoraggio (art. 51) e un rapporto di monitoraggio (art. 52), salvo che si sia impegnato a ridurre le emissioni di gas serra conformemente all'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup> Se le emissioni di gas serra degli impianti superano le 25 000 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq nell'arco di un anno, il loro gestore entra nuovamente a far parte del SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

*Art. 42 cpv. 1, 2, 2<sup>bis</sup> nonché 3 lett. b e c*

<sup>1</sup> Un gestore di impianti può, su domanda, partecipare al SSQE se:

- a. esercita un'attività secondo l'allegato 7; e
- b. la potenza termica totale degli impianti ammonta ad almeno 10 megawatt (MW).

<sup>2</sup> Un gestore deve presentare la domanda al più tardi entro sei mesi dal momento in cui soddisfa per la prima volta le condizioni di partecipazione di cui al capoverso 1.

<sup>2bis</sup> Un gestore che ha ritirato la propria domanda benché soddisfi le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2, può di nuovo presentare una domanda di partecipazione se dall'ultima domanda la potenza termica totale è aumentata di almeno il 10 per cento. La domanda va presentata al più tardi sei mesi dopo l'aumento.

<sup>3</sup> La domanda deve contenere informazioni riguardanti:

- b. le potenze termiche installate negli impianti;
- c. i gas serra emessi dagli impianti nei precedenti tre anni.

*Art. 43 titolo, cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3*

*Impianti non considerati*

<sup>1</sup> Nello stabilire se le condizioni di cui all'articolo 40 capoverso 1 o 42 capoversi 1 o 2<sup>bis</sup> siano soddisfatte e nel calcolare la quantità di diritti di emissione o di certificati di riduzione delle emissioni che un gestore di impianti deve consegnare annualmente alla Confederazione, non sono considerati gli impianti negli ospedali.

<sup>2</sup> Il gestore di impianti può chiedere che inoltre non siano considerati i seguenti impianti:

<sup>3</sup> Per i combustibili utilizzati negli impianti non considerati la tassa sul CO<sub>2</sub> non è restituita.

*Art. 43a* Uscita

Un gestore di impianti che non soddisfa più durevolmente le condizioni di cui agli articoli 40 capoverso 1 o 42 capoverso 1, può chiedere entro il 1° giugno di non partecipare più al SSQE a decorrere dall'inizio dell'anno successivo.

*Art. 44* Decisione

L'UFAM decide in merito alla partecipazione dei gestori di impianti al SSQE e alla non considerazione degli impianti di cui all'articolo 43.

*Titolo prima dell'art. 45**Abrogato**Art. 45* Quantità massima di diritti di emissione disponibili

<sup>1</sup> L'UFAM calcola la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE secondo l'allegato 8.

<sup>2</sup> Riserva annualmente il 5 per cento dei diritti di emissione ai gestori che iniziano a partecipare al SSQE e ai gestori di impianti già partecipanti al SSQE che potenziano notevolmente le proprie capacità secondo l'articolo 46c.

*Art. 46* Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

<sup>1</sup> L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti in base ai parametri di riferimento e ai fattori di adeguamento secondo l'allegato 9. L'UFAM tiene conto a tal fine delle prescrizioni dell'Unione europea.

<sup>2</sup> Se la quantità complessiva dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito supera la quantità massima di diritti di emissione disponibili dedotta la riserva di cui all'articolo 45 capoverso 2, l'UFAM riduce proporzionalmente la quantità assegnata ai singoli gestori.

*Art. 46a titolo, cpv. 1 e 3*

Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito per gestori di impianti che iniziano a partecipare al SSQE

<sup>1</sup> Un gestore di impianti che partecipa per la prima volta al SSQE dopo il 1° gennaio 2013 riceve un'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito dalla riserva di cui all'articolo 45 capoverso 2 dal momento della partecipazione al SSQE.

<sup>3</sup> Se la partecipazione del gestore al SSQE avviene dopo un ampliamento di impianti o dopo un potenziamento materiale delle capacità, l'assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito è retta dagli articoli 46 e 46c.

*Art. 46b cpv. 1 e cpv.2 frase introduttiva*

<sup>1</sup> La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è ridotta dall'inizio dell'anno successivo se:

- a. una modifica materiale in un impianto comporta una riduzione di almeno il 10 per cento della capacità installata di un'unità determinante per l'assegnazione a titolo gratuito dei diritti di emissione (elemento di assegnazione); sono escluse le modifiche materiali che servono esclusivamente alla diminuzione delle emissioni di gas serra;
- b. l'esercizio degli impianti è interrotto.

<sup>2</sup> Nel caso di chiusure parziali, la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore è ridotta come segue dall'inizio dell'anno successivo:

*Art. 46c cpv. 1, 3 e 4*

<sup>1</sup> La quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a titolo gratuito a un gestore di impianti è aumentata se una modifica materiale di un impianto o la costruzione di un nuovo impianto comporta un aumento di almeno il 10 per cento della capacità installata di un elemento di assegnazione.

<sup>3</sup> Se una modifica materiale di un impianto o la costruzione di un nuovo impianto dà luogo a un nuovo elemento di assegnazione, al gestore nel periodo tra la messa in esercizio materiale e l'avvio dell'esercizio normale sono assegnati diritti di emissione in funzione dei gas serra emessi e in applicazione dei fattori di adeguamento secondo l'allegato 9. Per la produzione di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito.

<sup>4</sup> Se, dopo una chiusura parziale secondo l'articolo 46b capoverso 2, l'esercizio degli impianti riprende, l'assegnazione a titolo gratuito viene adeguata di conseguenza dall'anno successivo.

*Unità di partizione dopo l'art. 46c***Sezione 1a: Operatori di aeromobili***Art. 46d* Operatori di aeromobili obbligati a partecipare

<sup>1</sup> Un operatore di aeromobile secondo l'allegato dell'ordinanza del 14 novembre 1973<sup>5</sup> sulla navigazione aerea è tenuto a partecipare al SSQE se effettua voli secondo l'allegato 13.

<sup>2</sup> Un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE si annuncia senza indugio all'autorità competente di cui all'allegato 14.

<sup>5</sup> RS 748.01

<sup>3</sup> Se l'operatore non può essere determinato, il detentore e in via sussidiaria il proprietario dell'aeromobile è considerato gestore.

<sup>4</sup> L'UFAM può chiedere a un operatore di aeromobile di indicare un recapito in Svizzera.

*Art. 46e*            Quantità massima di diritti di emissione disponibili

<sup>1</sup> L'UFAM calcola:

- a. la quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per gli aeromobili secondo l'allegato 15 numeri 1 e 2;
- b. la quantità di diritti di emissione da mantenere in riserva per l'asta e per gli operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita secondo l'allegato 15 numero 3 lettere b e c e numero 5.

*Art. 46f*            Assegnazione di diritti di emissione a titolo gratuito

<sup>1</sup> L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione disponibili per l'assegnazione a titolo gratuito agli operatori di aeromobili che secondo l'articolo 46d capoverso 1 si sono impegnati a partecipare al SSQE e che hanno consegnato un rapporto di monitoraggio sulle tonnellate-chilometro ai sensi dell'ordinanza del 2 giugno 2017<sup>6</sup> sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree secondo l'allegato 15 numero 3 lettera a.

<sup>2</sup> L'UFAM calcola la quantità di diritti di emissione da assegnare annualmente a un operatore di aeromobile a titolo gratuito secondo l'allegato 15 numero 4.

<sup>3</sup> Un operatore di aeromobile che si è impegnato a partecipare al SSQE secondo l'articolo 46d capoverso 1, che in un dato anno non opera voli secondo l'allegato 13, deve restituire i diritti di emissione assegnati a titolo gratuito per quell'anno entro il 31 marzo dell'anno successivo all'autorità competente di cui all'allegato 14. I diritti di emissione restituiti sono cancellati.

<sup>4</sup> I diritti di emissione che non possono essere assegnati a titolo gratuito sono cancellati.

*Titolo prima dell'articolo 47*

## **Sezione 2:    Vendita all'asta dei diritti di emissione**

*Art. 47*            Diritto a partecipare

Hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo Spazio economico europeo (SEE), sempre che dispongano di un conto secondo l'articolo 57.

<sup>6</sup>    RS 641.714.11

*Art. 48* Svolgimento dell'asta

<sup>1</sup> L'UFAM vende all'asta regolarmente:

- a. al massimo il dieci per cento della quantità massima di diritti di emissione dell'anno precedente disponibili per impianti secondo l'articolo 45 capoverso 1; se la riserva secondo l'articolo 45 capoverso 2 è utilizzata interamente, può vendere all'asta più diritti di emissione;
- b. il 15 per cento dei diritti di emissione disponibili annualmente per gli aeromobili secondo l'allegato 15 numero 2.

<sup>2</sup> L'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni, se:

- a. vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all'asta che dominano il mercato;
- b. il prezzo d'aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'Unione europea; o
- c. rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell'asta.

<sup>3</sup> L'UFAM, secondo il capoverso 2 lettera a, deve segnalare ogni sospetto alle autorità in materia di concorrenza.

<sup>4</sup> Nel caso un'asta sia interrotta per motivi di cui al capoverso 2 o la quantità di diritti di emissione messi all'asta non sia richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in seguito.

<sup>5</sup> I diritti di emissione non assegnati a un'asta saranno cancellati a conclusione del periodo d'impegno.

<sup>6</sup> L'UFAM può affidare l'asta ad organizzazioni private.

*Art. 49* Informazioni richieste per la partecipazione

<sup>1</sup> I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera e dell'Unione europea, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea che partecipano all'asta dei diritti di emissione e provengono dallo SEE, devono fornire anticipatamente all'UFAM le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di presentare le offerte;
- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo e-mail personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone incaricate di convalidare le offerte;
- c. dichiarazione, in cui essi, nonché le persone incaricate di presentare e convalidare le offerte, dichiarano di accettare le condizioni generali d'asta.

<sup>2</sup> Le persone di cui al capoverso 1 possono evitare di presentare un estratto del casellario giudiziale svizzero se certificano, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.



<sup>3</sup> I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili tenuti a partecipare al SSQE nell'Unione europea devono, in aggiunta al capoverso 1, fornire una prova di un conto di deposito dei gestori, nonché indicare un recapito in Svizzera.

<sup>4</sup> Le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE devono, in aggiunta al capoverso 1, indicare un recapito in Svizzera e fornire le seguenti informazioni:

- a. una prova riguardante l'ammissione diretta all'asta nell'Unione europea;
- b. informazioni sulla categorizzazione secondo la regolamentazione dell'Unione europea;
- c. una conferma che la partecipazione all'asta avviene esclusivamente per conto proprio.

<sup>5</sup> L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per partecipare all'asta.

<sup>6</sup> I documenti d'identità e gli estratti del casellario giudiziale di cui al capoverso 1 lettere a e b, nonché le informazioni di cui al capoverso 5, devono essere autenticati. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore autenticazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore autenticazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

<sup>7</sup> Le informazioni sono registrate nel Registro dello scambio di quote di emissioni.

#### *Art. 49a* Carattere vincolante delle offerte d'asta

<sup>1</sup> Le offerte per l'asta dei diritti di emissione sono presentate in euro e diventano vincolanti esclusivamente dopo essere state approvate da una persona autorizzata a convalidarle.

<sup>2</sup> La fattura per i diritti di emissione messi all'asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

#### *Art. 50* Rilevamento dei dati

<sup>1</sup> L'UFAM, o un servizio da esso incaricato, rileva i dati concernenti i gestori di impianti necessari per il calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e la quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito.

<sup>2</sup> I gestori d'impianti sono tenuti a collaborare. In caso di violazione dell'obbligo di collaborazione, non saranno assegnati i diritti di emissione a titolo gratuito.

<sup>3</sup> Gli operatori di aeromobili sono responsabili del rilevamento dei dati relativi alle loro attività conformemente alla presente ordinanza.

#### *Art. 51* Piano di monitoraggio

<sup>1</sup> I gestori di impianti nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui al capoverso 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi

dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 40 capoverso 2 o dopo presentazione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 42. A tale scopo, utilizzano il modello messo a disposizione dall'UFAM.

<sup>2</sup> Gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera sottopongono per approvazione all'autorità competente di cui al capoverso 14 un piano di monitoraggio al più tardi tre mesi dopo la scadenza del termine di notifica di cui all'articolo 46*d* capoverso 2. Se il piano di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo.

<sup>3</sup> Il piano di monitoraggio deve soddisfare i requisiti di cui all'allegato 16.

<sup>4</sup> I gestori di impianti o gli operatori di aeromobili nel SSQE della Svizzera (partecipanti SSQE) adeguano il piano di monitoraggio, se non soddisfa più i requisiti di cui all'allegato 16 o si impone un adeguamento in seguito a un cambiamento secondo gli articoli 46*b* e 46*c*. Sottopongono all'autorità competente per approvazione il piano di monitoraggio adeguato di cui all'allegato 14.

<sup>5</sup> Il piano di monitoraggio del CO<sub>2</sub> conformemente all'ordinanza del 2 giugno 2017<sup>7</sup> sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e la definizione di piani di monitoraggio nelle rotte aeree è considerato come piano di monitoraggio.

#### *Art. 52* Rapporto di monitoraggio

<sup>1</sup> I partecipanti al SSQE, secondo l'allegato 14, presentano annualmente all'autorità competente un rapporto di monitoraggio entro il 31 marzo dell'anno successivo. Se il rapporto di monitoraggio deve essere presentato all'UFAM, utilizzano il modello messo a disposizione a tale scopo.

<sup>2</sup> Il rapporto di monitoraggio deve indicare le rispettive informazioni secondo l'allegato 17. L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni, qualora queste risultassero necessarie per il monitoraggio.

<sup>3</sup> L'UFAM può richiedere in ogni momento che il rapporto di monitoraggio del gestore di impianti sia verificato da un organismo da esso autorizzato.

<sup>4</sup> Gli operatori di aeromobili devono far verificare il loro rapporto di monitoraggio da un organismo di controllo di cui all'allegato 18.

<sup>5</sup> Il rapporto di monitoraggio, il quale rispetti i limiti di cui all'articolo 28*a* paragrafo 6 della direttiva 2003/87/CE<sup>8</sup>, viene considerato come verificato se il gestore di impianti si avvale a tale scopo di uno strumento di cui all'articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 601/2012<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> RS 641.714.11

<sup>8</sup> Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2018/410, GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 181 del 12.7.2012,

<sup>6</sup> Se un partecipante SSQE presenta un rapporto di monitoraggio inesatto, incompleto o non rispetta i termini stabiliti, l'autorità competente di cui all'allegato 14 stima le relative emissioni a spese del partecipante SSQE.

<sup>7</sup> In caso di dubbi sulla correttezza del rapporto di monitoraggio verificato, l'autorità competente di cui all'allegato 14 può correggere le emissioni entro i limiti del suo potere d'apprezzamento.

#### *Art. 53*            Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

<sup>1</sup> I partecipanti al SSQE notificano senza indugio all'autorità competente secondo l'allegato 14:

- a. qualsiasi cambiamento che potrebbe incidere sull'assegnazione dei diritti di emissione a titolo gratuito;
- b. qualsiasi modifica delle informazioni di contatto.

<sup>2</sup> Gli operatori di aeromobili che non operano più voli secondo l'allegato 13 lo comunicano all'autorità competente di cui all'allegato 14 al più tardi tre mesi dopo la cessazione delle relative operazioni di volo.

#### *Art. 54 cpv. 1*

<sup>1</sup> I Cantoni controllano se i gestori di impianti nel SSQE adempiono ai loro obblighi di notifica di cui agli articoli 40 capoverso 2 e 53 capoverso 1 e se le informazioni trasmesse sono complete e comprensibili.

#### *Art. 55*            Obbligo

<sup>1</sup> I gestori di impianti consegnano annualmente all'UFAM i diritti di emissione per gli impianti e, se ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determinanti le emissioni rilevanti di gas serra degli impianti considerati.

<sup>2</sup> Gli operatori di aeromobili consegnano annualmente all'autorità competente di cui all'allegato 14 i diritti di emissione per gli aeromobili o per gli impianti e, se ammesso, i certificati di riduzione delle emissioni. Sono determinanti le emissioni di CO<sub>2</sub> dell'operatore di aeromobile secondo l'articolo 52.

<sup>3</sup> I partecipanti al SSQE adempiono a questo obbligo entro il 30 aprile per le emissioni di gas serra dell'anno precedente.

#### *Art. 55a*            Caso di rigore

<sup>1</sup> Nei casi in cui i diritti di emissione europei non sono riconosciuti nel SSQE svizzero secondo l'articolo 4 capoverso 1 dell'accordo del 23 novembre 2017<sup>10</sup> tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scam-

pag. 30; direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1.

<sup>10</sup> RS **0.814.011.268**

bio di quote di emissioni di gas a effetto serra (accordo SSQE), l'UFAM può computare secondo l'articolo 55 diritti di emissione europei all'obbligo di un partecipante al SSQE svizzero, se quest'ultimo prova che:

- a. senza il computo non può adempiere al proprio obbligo di consegna secondo l'articolo 55;
- b. ha partecipato alla vendita all'asta dei diritti di emissione conformemente all'articolo 48 facendo offerte a prezzi di mercato per la quantità di diritti di emissione necessaria;
- c. l'acquisizione dei diritti di emissione mancanti emessi dalla Confederazione secondo l'articolo 45 capoverso 1 o l'articolo 46e capoverso 1 al di fuori del quadro delle aste pregiudicherebbe notevolmente la competitività del partecipante al SSQE.

<sup>2</sup> Per valutare il pregiudizio notevole alla competitività, l'UFAM considera in particolare anche i ricavi che il partecipante al SSQE ha ottenuto dalla vendita dei diritti di emissione emessi dalla Confederazione.

<sup>3</sup> La domanda deve essere presentata all'UFAM entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in cui è stato fatto valere per la prima volta il caso di rigore. L'UFAM decide ogni anno sulla quantità di diritti di emissione europee computabili.

<sup>4</sup> Se il collegamento con il Registro dello scambio di quote di emissioni europeo non è disponibile o è prevedibile, i diritti di emissione europei su un conto della Confederazione Svizzera devono essere trasferiti ogni anno nel Registro dello scambio di quote di emissioni dell'Unione europea.

#### *Art. 55b* Certificati di riduzione delle emissioni per i gestori di impianti

<sup>1</sup> La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni, che un gestore di impianti nel SSQE può consegnare, viene calcolata come di seguito:

- a. per impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012: il 11 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media in questo periodo; sono detratti i certificati di riduzione delle emissioni riscattati in questo periodo;
- b. per gli altri impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020.

<sup>2</sup> Per gli impianti solo parzialmente considerati nel SSQE nel periodo 2013–2020, la quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni verrà ridotta in relazione al periodo.

#### *Art. 55c* Ricalcolo della quantità di certificati di riduzione delle emissioni per gestori di impianti

<sup>1</sup> La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni è ricalcolata, con effetto a partire dall'inizio dell'anno seguente, se:

- a. una modifica materiale di almeno un impianto comporta un significativo aumento o una significativa diminuzione della capacità installata di un elemento di assegnazione;
- b. l'esercizio degli impianti è interrotto; o
- c. l'attività di componenti essenziali degli impianti è ridotta di almeno la metà.

<sup>2</sup> La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni ai sensi dell'articolo 55b capoverso 1 lettera a è ridotta al massimo all'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione assegnati annualmente in media nel periodo 2008–2012, meno i certificati di riduzione delle emissioni detratti in tale periodo.

*Art. 55d*            Certificati di riduzione delle emissioni per gli operatori di aeromobili  
La quantità massima di certificati di riduzione delle emissioni, che un operatore di aeromobile può consegnare, è pari all'1,5 per cento delle sue emissioni di CO<sub>2</sub> rilevanti secondo l'articolo 52 dell'anno 2020.

*Art. 56 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> Se un partecipante al SSQE non adempie all'obbligo di consegna dei diritti di emissione o dei certificati di riduzione delle emissioni entro il termine stabilito, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 21 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup> I diritti di emissione o i certificati di riduzione delle emissioni mancanti non consegnati dal partecipante al SSQE entro il 31 gennaio dell'anno successivo sono detratti dai diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito in quell'anno.

*Art. 57*            Principio

<sup>1</sup> I partecipanti al SSQE devono avere un conto per gestori nel Registro dello scambio di quote di emissioni; sono esclusi gli operatori di aeromobili amministrati da un'autorità estera l'allegato 14.

<sup>2</sup> I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili nel SSQE dell'Unione europea nonché le imprese autorizzate all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE che desiderano partecipare all'asta devono avere un conto personale.

<sup>3</sup> I gestori con impegno di riduzione secondo il capitolo 5 nonché gli importatori e i produttori di combustibili fossili secondo il capitolo 7 che intendono tenere diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni o scambiarli devono avere un conto per gestori o un conto personale.

<sup>4</sup> Tutte le altre imprese e le persone che intendono tenere diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati nel Registro dello scambio di quote di emissioni o scambiarli devono avere un conto personale.

<sup>5</sup> Chi riceve attestati per un progetto o un programma di cui all'articolo 5, per riduzioni delle emissioni secondo l'articolo 12 o per riduzioni delle emissioni da una convenzione sugli obiettivi con obiettivo di emissione secondo l'articolo 12a può

anche farli rilasciare direttamente sul conto per gestori o sul conto personale di un terzo.

<sup>6</sup>Un titolare di conti personali può depositare sui suoi conti personali al massimo un milione di diritti di emissione.

#### *Art. 58* Apertura di un conto

<sup>1</sup>Chi richiede l'apertura di un conto secondo l'articolo 57 deve presentare domanda all'UFAM.

<sup>2</sup>La domanda deve contenere:

- a. per i gestori di impianti o gli operatori di aeromobili e altre imprese: un estratto del registro di commercio e una fotocopia di un documento d'identità della persona autorizzata a rappresentarli;
- b. per le persone fisiche: un documento d'identità;
- c. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica e documento d'identità del richiedente;
- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una e al massimo quattro persone titolari di una procura sul conto;
- a. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica personale, numero di cellulare, documento d'identità ed estratto del casellario giudiziale di almeno una, ma al massimo di quattro persone, incaricate di convalidare le offerte;
- f. una dichiarazione con la quale il richiedente accetta le condizioni generali relative al Registro.

<sup>3</sup>È possibile derogare alla presentazione di un estratto del casellario giudiziale svizzero se si certifica, con una conferma notarile, che non sussistono condanne per reati di cui all'articolo 59a capoverso 1 lettera b.

<sup>4</sup>L'UFAM può richiedere ulteriori informazioni qualora queste risultassero necessarie per l'apertura del conto.

<sup>5</sup>Le imprese con sede in uno Stato in cui non è tenuto alcun registro di commercio attestano con un'altra prova la loro esistenza e l'autorizzazione a firmare della persona autorizzata a rappresentarle.

<sup>6</sup>Le informazioni relative all'estratto del registro di commercio, ai documenti d'identità, agli estratti del casellario giudiziale nonché le informazioni di cui ai capoversi 4 e 5 devono essere autenticate. Le copie di documenti rilasciati al di fuori della Svizzera devono essere convalidate mediante ulteriore certificazione. La data dei documenti da presentare e la data dell'autenticazione o dell'ulteriore certificazione non deve essere anteriore di più di tre mesi alla data della richiesta.

<sup>7</sup>L'UFAM apre il conto richiesto dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione e non appena il richiedente ha versato gli emolumenti.

<sup>8</sup> Gli operatori di aeromobili per i quali l'UFAM è competente devono depositare, entro 30 giorni lavorativi dall'approvazione del piano di monitoraggio dell'operatore di aeromobile o dall'assegnazione alla Svizzera, una richiesta di apertura di un conto nel Registro dello scambio di quote di emissioni. La richiesta deve contenere il numero di identificazione univoco di ciascuno degli aeromobili gestiti dal richiedente che rientrano nel SSQE della Svizzera o nel SSQE dell'Unione europea.

*Art. 59*            Recapito e sede o domicilio

<sup>1</sup> Chi ha un conto personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera per le seguenti persone:

- a. per le imprese, la persona autorizzata a rappresentare l'impresa e, per le persone fisiche, il titolare del conto;
- b. i titolari di una procura sul conto; e
- c. le persone incaricate di convalidare le transazioni.

<sup>2</sup> Chi ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un recapito in Svizzera o nello SEE per le seguenti persone:

- a. le persone incaricate di presentare le offerte; e
- b. le persone incaricate di convalidare le offerte.

<sup>3</sup> Un'impresa che ha un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare una sede in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

<sup>4</sup> Il titolare di un conto per gestori o personale secondo l'articolo 57 deve designare un domicilio in Svizzera o nello SEE e disporre di un conto bancario in Svizzera o nello SEE.

<sup>5</sup> I capoversi 3 e 4 non si applicano ai conti di operatori di aeromobili al di fuori della Svizzera e dello SEE.

*Art. 59a*            Rifiuto dell'apertura di un conto

<sup>1</sup> L'UFAM rifiuta l'apertura di un conto o l'iscrizione di titolari di una procura sul conto, di persone incaricate di presentare l'offerta, di persone incaricate di convalidare la transazione e di persone incaricate di convalidare l'offerta, se:

- a. le informazioni o i documenti trasmessi sono incompleti, inesatti o incomprendibili;
- b. l'impresa, il gestore o una delle persone menzionate nella frase introduttiva negli ultimi dieci anni è stato condannato per riciclaggio di denaro o per reati contro il patrimonio oppure per altri reati legati allo scambio di emissioni o alla legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario o al finanziamento al terrorismo o per altri reati gravi, nei quali il conto è stato utilizzato illecitamente.

<sup>2</sup> Sospende l'apertura del conto o l'iscrizione se contro l'impresa o una persona di cui al capoverso 1 lettera b è pendente un'inchiesta per un reato menzionato nel capoverso 1 lettera b.

<sup>3</sup> Se è rifiutata l'apertura di un conto a un gestore di impianti o di un operatore di aeromobile tenuto a partecipare al SSQE, l'UFAM apre un conto bloccato sul quale sono accreditati tutti i diritti di emissione assegnati secondo l'articolo 46 o 46f. Il conto è bloccato fino alla decadenza dei motivi del rifiuto di apertura del conto.

*Art. 62 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'UFAM verifica almeno una volta ogni tre anni se le informazioni fornite per l'apertura del conto sono ancora complete, aggiornate ed esatte, e invita il titolare del conto a segnalare, se del caso, eventuali modifiche.

*Art. 64 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> L'UFAM può chiudere i conti:

- a. su cui non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati, e che non sono stati utilizzati per almeno un anno;
- b. i cui titolari o utenti registrati hanno violato le disposizioni sul Registro dello scambio di quote di emissioni da almeno un anno;
- c. se gli emolumenti annuali per la gestione del conto non sono stati pagati da più di un anno.

<sup>3</sup> Se un conto che deve essere chiuso presenta un saldo positivo, l'UFAM invita il titolare del conto a indicare entro 40 giorni lavorativi un altro conto sul quale devono essere trasferite le unità. Se a tale richiesta non segue riscontro, l'UFAM cancellerà le unità interessate.

*Art. 65*                      Pubblicazione di informazioni e protezione dei dati

L'UFAM può pubblicare elettronicamente i seguenti dati contenuti nel Registro dello scambio di quote di emissioni, sempre che il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari siano tutelati:

- a. il numero di conto;
- b. le informazioni di contatto e i dati in conformità ai documenti d'identità delle seguenti persone:
  1. persone di cui all'articolo 57 capoversi 1–4,
  2. persone incaricate di convalidare le offerte d'asta,
  3. persone incaricate di presentare le offerte d'asta,
  4. titolari di una procura sul conto,
  5. persone incaricate di convalidare le transazioni;
- c. i diritti di emissione, i certificati di riduzione delle emissioni e gli attestati per ogni conto;



- c<sup>bis</sup>. le transazioni;
- d. per i partecipanti SSQE: le offerte d'asta, i dati riguardanti gli impianti, gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione e di certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo;
- d<sup>bis</sup>. per gli operatori di aeromobili gestiti da un'autorità estera fino all'entrata in vigore dell'accordo SSQE<sup>11</sup>: i dati riguardanti gli aeromobili e le emissioni, la quantità di diritti di emissione assegnati a titolo gratuito e la quantità di diritti di emissione consegnati per adempiere all'obbligo, non prima del 2013;
- d<sup>ter</sup>. per le imprese ammesse all'asta nell'Unione europea provenienti dallo SEE: le offerte d'asta;
- e. per i progetti e i programmi per la riduzione delle emissioni in Svizzera: quantità di attestati rilasciati per ogni periodo di monitoraggio nonché il numero di conto per gestori o di conto personale sul quale sono rilasciati gli attestati per il progetto o il programma;
- f. per le persone soggette all'obbligo di compensazione: l'ammontare dell'obbligo di compensazione, la quantità di attestati e certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'obbligo;
- g. per gestori di impianti con impegno di riduzione secondo l'articolo 66 capoverso 1: quantità dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati per adempiere all'impegno di riduzione.

*Art. 66 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a-c (concerne soltanto il testo francese), 3 e 4*

<sup>1</sup>Un gestore di impianti può impegnarsi a ridurre le emissioni di gas serra secondo l'articolo 31 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> (gestore con impegno di riduzione) se:

<sup>3</sup>Diversi gestori di impianti possono impegnarsi congiuntamente a ridurre le emissioni di gas serra se:

- a. ognuno di essi esercita un'attività di cui all'allegato 7;
- b. ognuno di essi produce con l'attività di cui all'allegato 7 almeno il 60 per cento delle proprie emissioni di gas serra; e
- c. hanno emesso congiuntamente gas serra in quantità globale superiore a 100 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq in uno dei due anni precedenti.

<sup>4</sup>I gestori d'impianti di cui al capoverso 3 sono considerati come un gestore. Devono designare un rappresentante.

*Art. 67 cpv. 1, 3 lett. a, b e f, 4 e 5*

<sup>1</sup>L'obiettivo di emissione comprende la quantità totale di gas serra che il gestore di impianti può emettere al massimo entro fine 2020.

<sup>3</sup>Il percorso di riduzione si basa sull'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> e su:

<sup>11</sup> RS 0.814.011.268

- a. le emissioni di gas serra degli impianti dei due anni precedenti;
- b. lo stato della tecnica utilizzata negli impianti;
- f. la quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è utilizzata anche al di fuori degli impianti;

<sup>4</sup> Un gestore di impianti che negli anni 2008–2012 era soggetto a un impegno di riduzione delle emissioni e che intende continuarlo senza interruzioni dal 2013 può chiedere che il percorso di riduzione sia determinato con procedura semplificata.

<sup>5</sup> Se è determinato con procedura semplificata, il percorso di riduzione si basa sulle emissioni di gas serra degli impianti degli anni 2010 e 2011 e sull'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub>. Qualora negli anni 2008–2012 il gestore di impianti abbia fornito prestazioni supplementari superiori all'impegno, queste vengono considerate nella determinazione del percorso di riduzione. Sono escluse le prestazioni supplementari realizzate in conseguenza dell'impiego di combustibili derivati da rifiuti urbani.

*Art. 68 cpv. 1, 2, 3 lett. a e d*

<sup>1</sup> Un gestore i cui impianti generalmente non emettono più di 1500 tonnellate di CO<sub>2</sub>eq l'anno può chiedere che l'entità della riduzione sia determinata mediante un obiettivo basato sui provvedimenti.

<sup>2</sup> L'obiettivo basato sui provvedimenti comprende la quantità totale di emissioni di gas serra che il gestore di impianti deve ridurre entro il 2020 mediante provvedimenti.

<sup>3</sup> Si basa sull'articolo 31 capoverso 3 della legge sul CO<sub>2</sub> e

- a. sullo stato della tecnica utilizzata negli impianti;
- d. sulla quota di energia elettrica prodotta che rispetto al 2012 è utilizzata anche al di fuori degli impianti;

*Art. 69 cpv. 3 lett. a e 4*

<sup>3</sup> Se necessario per determinare l'impegno di riduzione, l'UFAM può richiedere ulteriori informazioni riguardanti in particolare:

- a. lo stato della tecnica utilizzata negli impianti;

<sup>4</sup> L'UFAM può richiedere che il gestore di impianti presenti un piano di monitoraggio secondo l'articolo 51.

*Art. 73 cpv. 1 frase introduttiva*

<sup>1</sup> L'UFAM adegua l'obiettivo di emissione se in seguito a una modifica sostanziale e duratura delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi le emissioni di gas serra degli impianti sono superiori o inferiori al percorso di riduzione:

*Art. 74 cpv. 1*

<sup>1</sup>L'UFAM adegua l'obiettivo di riduzione basato sui provvedimenti se le emissioni di gas serra degli impianti si modificano considerevolmente in seguito a una modifica delle quantità prodotte o della miscela del prodotto oppure a causa di una fornitura di calore o di freddo da parte di terzi.

*Art. 74a*          Computo di attestati all'obiettivo di emissione

Al fine di conseguire l'obiettivo di riduzione, le riduzioni delle emissioni per le quali sono stati rilasciati attestati secondo l'articolo 12 capoverso 2 come pure le riduzioni delle emissioni ottenute nel quadro di progetti o programmi secondo gli articoli 5 o 5a sono considerate emissioni di gas serra del relativo richiedente.

*Art. 74b titolo e cpv. 1*

Adeguamento dell'impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione

<sup>1</sup>L'UFAM adegua, su richiesta, l'impegno di riduzione dei gestori di impianti di cogenerazione che richiedono il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 96a.

*Art. 75*          Computo dei certificati di riduzione delle emissioni

<sup>1</sup>Un gestore di impianti che non ha raggiunto il suo obiettivo di emissione o il suo obiettivo basato sui provvedimenti e al quale non sono stati rilasciati attestati di cui all'articolo 12 può farsi computare all'adempimento dell'impegno di riduzione certificati di riduzione delle emissioni nella misura seguente:

- a. per gestori di impianti già soggetti negli anni 2008–2012 a un impegno di riduzione: l'8 per cento del quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale in questo periodo, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo che non sono serviti al gestore all'adempimento dell'impegno di riduzione 2008–2012;
- b. per gli altri gestori di impianti e le emissioni di gas serra: il 4,5 per cento delle emissioni di gas serra nel periodo 2013–2020.

<sup>2</sup>La quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili di cui al capoverso 1:

- a. per un gestore di impianti soggetto soltanto temporaneamente negli anni 2013–2020 a un impegno di riduzione: è ridotta proporzionalmente a questo lasso di tempo;
- b. per un gestore di impianti che rispetto al 2012 produce anche energia elettrica utilizzata al di fuori degli impianti: è aumentata del 50 per cento della prestazione di riduzione supplementare che si rende necessaria;
- c. per un gestore di impianti di cui al capoverso 1 lettera a, il cui obiettivo di emissione o il cui obiettivo basato sui provvedimenti è adeguato: è aumentata o diminuita in funzione dell'adeguamento; la quantità di certificati di riduzione delle emissioni computabili viene ridotta al massimo all'8 per cento del

quintuplo dei diritti di emissione ammessi come media annuale negli anni 2008–2012, dedotti i certificati di riduzione delle emissioni computati nello stesso periodo.

*Art. 76, cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Se un gestore di impianti non adempie al proprio impegno di riduzione, l'UFAM decide la sanzione di cui all'articolo 32 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>1bis</sup> Se un gestore di impianti di cogenerazione non adempie all'obbligo di investire di cui all'articolo 96a capoverso 2 o all'articolo 98a capoverso 2, l'UFAM ordina la restituzione del 40 per cento dell'importo versato a titolo di rimborso per i combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub>.

*Art. 78 titolo e frase introduttiva*

Obbligo di notifica in caso di cambiamenti

Il gestore di impianti notifica senza indugio all'UFAM:

*Art. 79* Pubblicazione di informazioni

Sempre che siano tutelati il segreto di fabbricazione e il segreto d'affari, l'UFAM può pubblicare:

- a. i nomi dei gestori di impianti con impegno di riduzione o dei gestori di impianti di cogenerazione;
- b. gli obiettivi di emissione o gli obiettivi basati sui provvedimenti;
- c. le emissioni di gas serra di ciascun impianto;
- d. la misura delle riduzioni delle emissioni di cui all'articolo 71 che ciascun gestore di impianti si fa computare all'adempimento dell'impegno di riduzione;
- e. la quantità di certificati di riduzione delle emissioni consegnati da ciascun gestore di impianti;
- f. la quantità di crediti di cui all'articolo 138 capoverso 1 lettera b che ciascun gestore di impianti si fa computare all'adempimento dell'impegno di riduzione;
- g. la quantità di attestati di cui all'articolo 12 rilasciati a ciascun gestore di impianti;
- h. il volume degli investimenti di cui all'articolo 96a capoverso 2 o all'articolo 98a capoverso 2 effettuati.

*Capitolo 6 (art. 80-85)*

*Abrogato*

*Art. 91 cpv. 1*

<sup>1</sup> La persona soggetta all'obbligo di compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> adempie al proprio obbligo di compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

*Art. 96 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a-c (concerne soltanto il testo francese) nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> Il rimborso della tassa sul CO<sub>2</sub> può essere richiesto da gestori di impianti e persone che:

<sup>2</sup> Sono esenti dal pagamento della tassa sul CO<sub>2</sub>:

- a. i gestori di impianti che partecipano al SSQE (art. 17 della legge sul CO<sub>2</sub>); e
- b. *abrogato*
- c. i gestori di impianti con impegno di riduzione (art. 31 e 31a della legge sul CO<sub>2</sub>).

*Art. 96a titolo, cpv. 1 frase introduttiva e lett. c, 2 frase introduttiva e lett. a (concerne soltanto il testo francese), c nonché d-g (concerne soltanto il testo francese)*

Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione con impegno di riduzione

<sup>1</sup> Un gestore di impianti con impegno di riduzione che gestisce impianti di cogenerazione, su richiesta ottiene il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub> se:

- c. ha utilizzato al di fuori degli impianti l'energia elettrica supplementare prodotta.

<sup>2</sup> Esso ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 32a della legge sul CO<sub>2</sub> se:

- c. non attua le misure in un altro impianto il cui gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;

*Art. 96b Rimborso per i gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili*

<sup>1</sup> Un gestore di centrali termoelettriche a combustibili fossili su richiesta riceve il rimborso della differenza tra la tassa sul CO<sub>2</sub> pagata per i combustibili e il prezzo minimo secondo l'articolo 17 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>2</sup> Sono considerati centrali termoelettriche a combustibili fossili gli impianti che producono solo energia elettrica o contemporaneamente anche calore da combustibili fossili e che:

- a. dopo l'entrata in vigore della modifica del ... partecipano nuovamente al SSQE;

- b. dispongono di una potenza complessiva di almeno un MW e di un rendimento globale inferiore all'80 per cento;
- c. vendono l'elettricità a terzi;
- d. operano su un sito da almeno due anni o per più di 50 ore l'anno;
- e. non sono utilizzati esclusivamente per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di nuovi prodotti e processi; e
- f. la cui funzione principale non è lo smaltimento di rifiuti urbani o speciali di cui all'articolo 3 lettera a o c OPSR<sup>12</sup>.

<sup>3</sup>Per la valutazione dei costi esterni di cui all'articolo 17 della legge sul CO<sub>2</sub><sup>13</sup> l'UFAM tiene conto in modo particolare dello stato attuale delle conoscenze scientifiche.

<sup>4</sup>I gestori di centrali termoelettriche a combustibili fossili presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all'UFAM all'attenzione delle autorità esecutive. La richiesta deve contenere i prezzi per l'acquisto dei diritti di emissione dei 12 mesi precedenti. I relativi giustificativi devono essere allegati.

<sup>5</sup>Se il gestore non presenta alcun dato verificabile relativo agli importi pagati, l'UFAM stima gli importi entro i limiti del suo potere d'apprezzamento. L'UFAM tiene conto dell'origine dei diritti di emissione, dei prezzi degli appalti e dei prezzi pubblicati nel mercato secondario.

#### *Art. 97 titolo*

Domanda di restituzione

#### *Art. 98 titolo*

Periodicità della restituzione

#### *Art. 98a titolo*

Rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

<sup>1</sup>Un gestore di impianti che non partecipa al SSQE né ha preso un impegno di riduzione e gestisce impianti di cogenerazione di cui all'articolo 32a capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> su richiesta ottiene per ciascun impianto di cogenerazione che presenta una potenza termica di almeno 0,5 MW e al massimo 20 MW il rimborso del 60 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica.

<sup>2</sup>Il gestore di impianti di cogenerazione ha diritto al rimborso del restante 40 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica se:

<sup>12</sup> RS 814.600

<sup>13</sup> RS 641.71

- a. utilizza questo importo per misure di cui all'articolo 32b capoverso 2 della legge sul CO<sub>2</sub>;
- b. la misura contribuisce all'aumento dell'efficienza energetica;
- c. non attua le misure in un impianto per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione o partecipa al SSQE;
- d. non fa valere in altro modo l'efficacia delle misure; e
- e. attua le misure nel corso di tre anni consecutivi.

<sup>3</sup> Su richiesta l'UFAM può prorogare il termine di cui al capoverso 2 lettera e di due anni.

*Art. 98b titolo, cpv. 1 frase introduttiva*

Domanda di rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

<sup>1</sup> I gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione presentano la domanda di rimborso entro il 30 giugno all'UFAM all'attenzione delle autorità esecutive. La domanda deve contenere in particolare:

*Art. 98c titolo*

Periodicità del rimborso per i gestori di impianti di cogenerazione che non partecipano al SSQE né hanno preso un impegno di riduzione

*Art. 104 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> Essa non accorda contributi globali in particolare per misure:

- a. attuate in impianti per cui il gestore ha preso un impegno di riduzione secondo la legge sul CO<sub>2</sub> o che partecipano al SSQE;

*Art. 117 cpv. 5*

<sup>5</sup> La segreteria applica ai fideiussori le tasse per la verifica della domanda di fideiussione e per il controllo dei fideiussori durante il periodo della fideiussione. Gli emolumenti per il controllo della domanda di fideiussione sono calcolati forfettariamente e determinati secondo il numero 9 dell'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>14</sup> sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM). L'emolumento della fideiussione annuale è calcolato in funzione delle spese (art. 4 OE-UFAM); ammonta annualmente al massimo allo 0,9 per cento dell'importo della fideiussione.

*Art. 130 cpv. 1 e 7*

<sup>1</sup> L'UFAM esegue la presente ordinanza. Sono fatti salvi i capoversi 2–7 e l'allegato 14 numero 2.1.

<sup>14</sup> RS 814.014

<sup>7</sup>L'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) assiste l'UFAM nell'esecuzione delle disposizioni relative allo scambio di quote di emissioni per gli operatori di aeromobili.

*Art. 131 cpv. 2-4*

<sup>2</sup>Calcola, basandosi sull'inventario dei gas serra, se l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 della legge sul CO<sub>2</sub> è stato raggiunto. I diritti di emissione consegnati dai gestori di impianti nel SSQE provenienti dall'Unione europea sono considerati se:

- a. le emissioni di questi impianti registrate nel SSQE svizzero sono maggiori della quantità totale di diritti di emissione svizzeri per gli impianti nel SSQE svizzero; e
- b. le emissioni totali della Svizzera superano l'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>.

<sup>3</sup>Questi diritti di emissione sono computati ai fini del conseguimento dell'obiettivo svizzero nella quantità delle emissioni supplementari prodotte secondo il capoverso 2 previa deduzione dei certificati di riduzione delle emissioni consegnati. L'UFAM conferma questa operazione nella rendicontazione sul raggiungimento dell'obiettivo.

<sup>4</sup>La quantità totale di diritti di emissione svizzeri si computa come somma delle quantità disponibili di diritti di emissione per impianti di cui all'articolo 18 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub> e i diritti di emissione trasferiti di cui all'articolo 48 capoverso 1 della legge sul CO<sub>2</sub>, dedotti i diritti di emissione cancellati di cui all'articolo 19 capoverso 5 della legge sul CO<sub>2</sub>.

*Art. 133 cpv. 1*

<sup>1</sup>Le autorità esecutive possono eseguire controlli in ogni momento e senza preavviso, in particolare presso i partecipanti al SSQE, i gestori di impianti con impegno di riduzione, i gestori di impianti di cogenerazione, le imprese e le persone soggette al pagamento della tassa nonché le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>.

*Art. 134 cpv. 1 lett. d ed e nonché 3*

<sup>1</sup>I dati rilevati nell'ambito dell'esecuzione della presente ordinanza sono a disposizione delle autorità esecutive, nella misura necessaria all'esecuzione. In particolare:

- d. l'UFAM trasmette all'AFD i dati necessari per la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub>;
- e. l'UFAC trasmette all'UFAM i dati necessari per l'esame:
  1. dell'obbligo di partecipazione (art. 46d),
  2. dei piani di monitoraggio (art. 51), e
  3. dei rapporti di monitoraggio (art. 52).



<sup>3</sup> L'UFAM trasferisce all'Archivio federale per la conservazione conformemente alla legge sull'archiviazione del 26 giugno 1998<sup>15</sup> i dati personali di cui non necessita più. I dati che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

*Art. 134a* Coordinamento con l'Unione europea

L'UFAM sostiene la Commissione europea nell'ambito dell'articolo 11 dell'accordo SSQE<sup>16</sup>. L'UFAM trasmette all'Unione europea in particolare le informazioni necessarie a tale scopo.

*Art. 135 lett. c<sup>ter</sup> e f*

Il DATEC adegua:

- c<sup>ter</sup>. l'allegato 6: se le categorie di impianti subiscono modifiche a causa di normative internazionali comparabili;
- f. l'allegato 14: se il regolamento (CE) n. 748/2009<sup>17</sup> subisce modifiche.

*Art. 135a* Approvazione di decisioni minori

Il DATEC può approvare decisioni tecniche e amministrative minori della commissione mista dell'accordo SSQE<sup>18</sup>.

*Art. 138* Conversione dei diritti di emissione non utilizzati

<sup>1</sup> I diritti di emissione non utilizzati nel periodo 2008–2012 sono convertiti il 30 giugno 2014 per:

- a. i gestori di impianti nel SSQE: in diritti di emissione secondo la presente ordinanza;
- b. i gestori di impianti con impegno di riduzione: in crediti di compensazione di un eventuale non raggiungimento dei propri obiettivi di emissione o dei propri obiettivi basati sui provvedimenti;
- c. le altre imprese e le persone: in attestati per le riduzioni delle emissioni conseguite in Svizzera.

<sup>2</sup> I gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere in ogni momento che i loro crediti di cui al capoverso 1 lettera b siano convertiti in attestati.

<sup>15</sup> RS 152.1

<sup>16</sup> RS 0.814.011.268

<sup>17</sup> Regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1o gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo, GU L 219 del 22.8.2009, pag. 1; modificata, da ultimo, dal regolamento (UE) 2018/336, GU L 70 del 13.3.2018, pag. 1.

<sup>18</sup> RS 0.814.011.268

*Art. 139 cpv. 1 e 4*

<sup>1</sup> I gestori di impianti nel SSQE o i gestori di impianti con impegno di riduzione possono chiedere all'UFAM che nel periodo 2013–2020 siano riportati al massimo i certificati di riduzione delle emissioni non utilizzati nel periodo 2008–2012 che potranno presumibilmente consegnare in adempimento dei loro obblighi secondo la presente ordinanza.

<sup>4</sup> Il trasferimento è accordato in via prioritaria ai gestori di impianti nel SSQE e ai gestori con impegno di riduzione.

*Art. 142a* Termine di notifica di una sede o un domicilio per i conti personali

<sup>1</sup> I titolari di conti personali con sede o domicilio al di fuori della Svizzera o dello SEE devono indicare una sede o un domicilio in Svizzera o nello SEE entro 12 mesi dall'entrata in vigore della modifica del .... Alla scadenza del termine l'UFAM può chiudere i conti interessati di cui all'articolo 64.

*Art. 145**Abrogato*

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 3a, 6 e 9 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 8 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>3</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 13–18 secondo la versione qui annessa.

## III

L'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>19</sup> sugli emolumenti dell'UFAM è modificata come segue:

*Allegato*

*(art. 4 cpv. 1 lett. a e b)*

*Allegato n. 9*

		Franchi
--	--	---------

<sup>19</sup> RS 814.014

---

9.	Verifica della domanda di fideiussione secondo l'ordinanza del 30 novembre 2012 <sup>20</sup> sul CO <sub>2</sub>	3 000
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,

Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione,

Walter Thurnherr

<sup>20</sup> RS 641.711

*Allegato 3a*  
(art. 6 cpv. 2<sup>bis</sup>)

Concerne solo la versione tedesca.

*Allegato 6*  
(art. 40 cpv. 1)

*Titolo*

## **Gestori di impianti con obbligo di partecipazione al SSQE**

*Frase introduttiva e n. 1*

Un gestore di impianti che esercita almeno una delle seguenti attività deve partecipare al SSQE:

1. combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili con una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; è eccettuata la combustione di vettori energetici fossili o parzialmente fossili in impianti il cui scopo principale è lo smaltimento dei rifiuti urbani secondo l'articolo 3 lettera a OPSR<sup>21</sup>;

<sup>21</sup> RS 814.600

*Allegato 8*  
(art. 45 cpv. 1)

## **Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili per i gestori di impianti nel SSQE**

La quantità massima di diritti di emissione disponibili annualmente per l'insieme dei gestori di impianti nel SSQE è calcolata come segue:

$$\text{Capi} = [\sum \emptyset_{ei} + \sum \emptyset_{emissioni}] * [1 - (i-2010) * 0.0174]$$

Capi: limite massimo delle emissioni per l'anno i

$\sum \emptyset_{ei}$ : somma dei diritti di emissione assegnati in media annualmente degli impianti già considerati nel SSQE nel periodo 2008–2012 e che continueranno a esserlo dal 2013

$\sum \emptyset_{emissioni}$ : somma dei gas serra emessi in media annualmente nel periodo 2009–2011 in relazione agli impianti e alle emissioni di gas serra considerati nel SSQE dal 2013

*Allegato 9*  
(art. 46 cpv. 1 e 46c cpv. 3)

*Titolo*

## **Calcolo dei diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per i gestori di impianti nel SSQE**

*N. 1.5*

- 1.5 Se si utilizzano gas provenienti da processi e contenenti un elevato tenore di carbonio non completamente ossidato (gas residui), è effettuata un'ulteriore assegnazione a titolo gratuito per compensare le maggiori emissioni di CO<sub>2</sub> e la minore efficienza nell'uso dei gas residui rispetto al gas naturale. Questa assegnazione è effettuata solo se il gas residuo si trova al di fuori di un elemento di assegnazione con un parametro di riferimento relativo al prodotto ed è utilizzato all'interno dell'impianto nel SSQE per generare calore misurabile o non misurabile o per la produzione di energia elettrica.

*N. 3.2*

- 3.2 Se un gestore di un impianto fornisce calore a terzi, è determinante il fattore di adeguamento degli utilizzatori di calore.

*N. 4.1*

- 4.1 Per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Nel caso di parametri di riferimento di processi di produzione che possono essere alimentati sia con combustibili sia con energia elettrica, per le emissioni indirette legate al consumo di energia elettrica sono dedotte 0,465 t di CO<sub>2</sub> per MWh.

In questi casi, la quantità di diritti di emissione assegnati annualmente a titolo gratuito è calcolata come segue:

$$\text{Assegnazione}_i = (E_{\text{dirette}} / (E_{\text{dirette}} + E_{\text{indirette}})) * PR * QA * FA_i * FCI_i$$

Assegnazione<sub>i</sub>: assegnazione nell'anno i

*E*<sub>dirette</sub>: emissioni dirette all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto nel periodo di riferimento scelto; comprendono le emissioni del calore consumato all'interno dell'elemento di assegnazione prelevato direttamente da altri impianti nel SSQE.

*E*<sub>indirette</sub>: emissioni indirette del calore consumato all'interno del rispettivo elemento di assegnazione con parametro di riferimento relativo al prodotto, prelevato da terzi al di fuori del SSQE,

---

	nonché dell'energia elettrica consumata all'interno dell'elemento di assegnazione nel periodo di riferimento scelto.
PR	parametro di riferimento
QA	quota di attività (riferita al rispettivo parametro di riferimento)
FAi	fattore di adeguamento nell'anno conformemente all'allegato 9 numero 3
FCLi	fattore di correzione intersettoriale nell'anno i



*Allegato 13*  
(art. 46d)

## **Operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE**

1. Gli operatori di aeromobili hanno l'obbligo di partecipazione al SSQE se effettuano i seguenti voli:
  - a. voli nazionali in Svizzera;
  - b. voli provenienti dalla Svizzera verso gli Stati membri dello SEE.
2. Ne sono esclusi:
  - a. i voli effettuati esclusivamente per il trasporto di monarchi in missione ufficiale e dei loro familiari più prossimi, capi di Stato, capi di governo e ministri appartenenti al governo, qualora ciò è indicato da un relativo indicatore di stato nel piano di volo;
  - b. i voli militari, doganali e di polizia;
  - c. i voli relativi a operazioni di ricerca e salvataggio, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per attività di aeroambulanza in emergenze mediche;
  - d. i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell'allegato 2 della convenzione del 7 dicembre 1944<sup>22</sup> sull'aviazione civile internazionale;
  - e. i voli in cui l'aeromobile ritorna al punto di partenza senza scalo intermedio previsto;
  - f. i voli di addestramento effettuati esclusivamente per acquisire o ottenere una licenza di pilota o un'autorizzazione per l'equipaggio della cabina di pilotaggio, a condizione che ciò sia indicato nel piano di volo e che i voli non siano utilizzati per il trasporto di passeggeri o merci o per il posizionamento o il trasferimento dell'aeromobile;
  - g. i voli utilizzati esclusivamente per la ricerca scientifica;
  - h. i voli destinati esclusivamente al controllo, al collaudo o alla certificazione di aeromobili o di apparecchiature di bordo e di terra;
  - i. i voli con aeromobili con un peso massimo al decollo inferiore a 5700 kg;
  - j. i voli effettuati da operatori di aeromobili commerciali che, per tre quadrimestri consecutivi, effettuano meno di 243 voli di cui al numero 1 o le cui emissioni annue totali sono inferiori a 10 000 t di CO<sub>2</sub>;
  - k. i voli effettuati da operatori di aeromobili non commerciali, a condizione che le emissioni annue totali dei voli effettuati da tali gestori di cui al numero 1 siano inferiori a 1000 t di CO<sub>2</sub>;
  - l. i voli provenienti dalla Svizzera verso un aeroporto nelle seguenti aree:

<sup>22</sup> RS 0.748.0

1. Guadalupa,
  2. Guyana francese,
  3. Martinica,
  4. Mayotte,
  5. Riunione,
  6. Saint-Martin,
  7. Azzorre,
  8. Madeira,
  9. Isole Canarie.
3. Le deroghe secondo il numero 2 lettere j e k non si applicano agli operatori di aeromobili soggetti al SSQE europeo.
  4. L'assegnazione dei voli ai quadrimestri di cui al numero 2 lettera j si basa sull'ora locale di partenza di ciascun volo.

*Allegato 14*  
(art. 46d cpv. 2, 51 cpv. 1, 2 e 4, 52 cpv. 1, 6 e 7, 53 cpv. 1 e 2, 55 cpv. 2 e 130 cpv. 1)

## **Autorità competente per i partecipanti al SSQE**

### **1 Gestori di impianti**

L'UFAM è l'autorità competente per i gestori di impianti che partecipano al SSQE.

### **2 Operatori di aeromobili**

- 2.1 Per gli operatori di aeromobili con obbligo di partecipazione al SSQE, lo Stato responsabile della loro gestione è definito nel regolamento (CE) n. 748/2009<sup>23</sup>.
- 2.2 È determinante per la gestione degli operatori di aeromobili:
  - a. quale Stato ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio; o
  - b. il valore massimo stimato delle emissioni di CO<sub>2</sub> rispetto agli altri Stati del rispettivo operatore di aeromobile.
- 2.3 Se la gestione è affidata alla Svizzera, l'autorità competente è l'UFAM.

<sup>23</sup> Cfr. nota a piè di pagina all'art. 135 lett. f.

*Allegato 15*  
(art. 46e e 46f)

## **Calcolo della quantità massima di diritti di emissione disponibili e della quantità di diritti di emissione da assegnare a titolo gratuito per gli operatori di aeromobili**

1. La quantità di diritti di emissione è calcolata in base al seguente parametro di riferimento:

0,000642186914222035 diritti di emissione per tonnellata-chilometro

2. La quantità massima totale di diritti di emissione disponibili nel 2020 per gli aeromobili è calcolata come segue:

$$\text{Cap}_{2020} = \sum \text{tkm}_{\text{CH-SSQE}} * \text{PR} * 100 / 82$$

Cap<sub>2020</sub>                      Tetto emissioni per il 2020

$\sum \text{tkm}_{\text{CH-SSQE}}$               Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 nel SSQE svizzero

PR                                parametro di riferimento

3. Questa quantità di diritti di emissione è utilizzata come segue:
- l'82 per cento è assegnato a titolo gratuito agli operatori di aeromobili;
  - il 15 per cento è trattenuto per l'asta;
  - il 3 per cento è trattenuto per gli operatori di aeromobili nuovi o in forte crescita.

4. L'assegnazione a titolo gratuito è calcolata per ciascun operatore di aeromobile per il 2020 secondo la seguente formula:

$$\text{Assegnazione} = \sum \text{tkm}_{\text{gestore}} * \text{PR}$$

$\sum \text{tkm}_{\text{gestore}}$                       Somma delle tonnellate-chilometro nel 2018 del gestore nel SSQE svizzero

PR                                parametro di riferimento

5. Nel 2020, la quantità di diritti di emissione trattenuta per quest'anno secondo il numero 3 lettera c sarà eliminata.

## **Requisiti relativi al piano di monitoraggio**

### **1 Piano di monitoraggio per gestori di impianti**

Il piano di monitoraggio deve determinare come garantire che:

- a. siano utilizzate procedure standardizzate o altri metodi consolidati per la misurazione o il calcolo delle emissioni di gas serra;
- b. le emissioni di gas serra siano rilevate nel modo più completo, coerente e accurato possibile dal punto di vista tecnico e operativo, nonché economicamente sostenibile;
- c. la misurazione, il calcolo e la documentazione delle emissioni di gas serra sia comprensibile e trasparente.

### **2 Piano di monitoraggio per operatori di aeromobili**

2.1 Il piano di monitoraggio deve garantire che tutti i voli per i quali devono essere raccolti dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> siano rilevati integralmente e che le emissioni di CO<sub>2</sub> di ciascun volo siano determinate con precisione. Le emissioni sono calcolate secondo il numero 3.

2.2 Il piano di monitoraggio deve rilevare:

- a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobile;
- b. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati nonché il tipo di combustibile assegnato a ogni tipo di aeromobile;
- c. una descrizione della metodologia impiegata per garantire la copertura completa di tutti gli aeromobili per i quali devono essere rilevati dati;
- d. una descrizione della metodologia impiegata per garantire la copertura di tutti gli aeromobili sui quali devono essere raccolti dati;
- e. una descrizione della metodologia impiegata per determinare le emissioni di CO<sub>2</sub> dei singoli voli.

2.3 Il piano di monitoraggio delle emissioni di CO<sub>2</sub> per gli operatori di aeromobili che emettono più di 25 000 t di CO<sub>2</sub> l'anno deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- a. una procedura per determinare il consumo di combustibile di ciascun aeromobile;
- b. una metodologia impiegata per colmare le lacune dei dati.

2.4 Se lo stato dell'operatore di aeromobile subisce una modifica ai sensi dell'articolo 52 capoverso 5 (qualifica di emettitore di entità ridotta), il piano di monitoraggio deve essere nuovamente presentato all'UFAM per verifica.

### 3 Calcolo delle emissioni di CO<sub>2</sub> degli aeromobili

- 3.1 Le emissioni di CO<sub>2</sub>, espresse in tonnellate, sono calcolate secondo la formula seguente:

*emissioni di CO<sub>2</sub> [t CO<sub>2</sub>] = combustibile consumato [t combustibile] x fattore di emissione [t CO<sub>2</sub>/t combustibile].*

- 3.2 Devono essere utilizzati i seguenti fattori di emissione [t CO<sub>2</sub>/t combustibile] per i diversi combustibili:

cherosene (Jet A-1 o Jet A): 3,15

Jet B: 3,10

carburante per aeromobili (AvGas): 3,10

- 3.3 Il fattore di emissione per i combustibili da biomassa è pari a zero, a condizione che la biomassa utilizzata soddisfi i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/28/CE<sup>24</sup>.

<sup>24</sup>—Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, GU L 140 del 05.06.2009, pag. 16; direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 2015/1513, GU L 239 del 15.09.2015, pag. 1.

*Allegato 17*  
(art. 52)

## **Requisiti posti al rapporto di monitoraggio**

### **1 Rapporto di monitoraggio per gestori di impianti**

- 1.1 Il rapporto di monitoraggio dei gestori di impianti deve contenere:
  - a. informazioni sull'andamento delle emissioni di gas serra;
  - b. informazioni sull'andamento delle quantità prodotte;
  - c. un inventario dei combustibili;
  - d. informazioni su qualsiasi modifica della capacità installata.
- 1.2 I dati sono presentati in una tabella riassuntiva comparata con i dati degli anni precedenti. L'UFAM definisce la forma del rapporto di monitoraggio in una direttiva.

### **2 Rapporto di monitoraggio per operatori di aeromobili**

- 2.1 Il rapporto di monitoraggio deve contenere:
  - a. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'operatore di aeromobile;
  - b. le informazioni necessarie per l'identificazione dell'organismo di controllo che esamina il rapporto di monitoraggio, a meno che il gestore, in quanto emettitore di entità ridotta, non sia esonerato dall'obbligo di verifica;
  - c. un riferimento al piano di monitoraggio approvato e una descrizione e giustificazione di eventuali scostamenti dal piano di monitoraggio;
  - d. le informazioni necessarie per l'identificazione degli aeromobili utilizzati;
  - e. il numero totale dei voli registrati;
  - f. il fattore di emissione e il consumo di combustibile per ciascun tipo di combustibile per il quale sono calcolate le emissioni di CO<sub>2</sub>;
  - g. la somma di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> dei voli per i quali devono essere raccolti i dati e che sono stati effettuati dal gestore nell'anno civile, suddivise per Stato di partenza e di arrivo e suddivise per SSQE svizzero e SSQE europeo;
  - h. in caso di lacune nei dati, una descrizione dei motivi di tali lacune, il metodo utilizzato per stimare i dati sostitutivi e le emissioni da essi calcolate;

- i. per ogni coppia di aeroporti, l'identificativo ICAO dell'aeroporto e il numero di voli per i quali devono essere raccolti i dati e le relative emissioni annue.
- 2.2 Gli emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 54 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 601/2012<sup>25</sup> possono stimare il proprio consumo di combustibili con uno strumento per emettitori di entità ridotta di cui all'articolo 54 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 601/2012.

<sup>25</sup> Cfr. nota all'art. 52 cpv. 5.



*Allegato 18*  
(art. 52)

## **Verifica dei rapporti di monitoraggio degli operatori di aeromobili e requisiti posti all'organismo di controllo**

### **1 Obblighi dell'organismo di controllo e dell'operatore di aeromobile**

- 1.1 L'organismo di controllo verifica l'affidabilità, la plausibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio nonché dei dati e delle indicazioni di cui all'allegato 18 numero 2. In particolare, garantisce che i dati consentano di determinare le emissioni di CO<sub>2</sub>.
- 1.2 L'operatore di aeromobile consente all'organismo di controllo di accedere a tutte le informazioni e a i documenti relativi all'oggetto della verifica. In particolare, chiede a Eurocontrol e i dati necessari alla verifica e relativi alle operazioni di volo dei suoi aeromobili e li mette a disposizione dell'organismo di controllo, oppure mette a disposizione dati equivalenti.

### **2 Requisiti specifici per la verifica**

- 2.1 L'organismo di controllo si accerta che siano considerati tutti i voli:
  - a. di cui è responsabile l'operatore di aeromobile;
  - b. che sono stati concretamente effettuati;
  - c. per i quali devono essere rilevati dati sulla base della presente ordinanza.
- 2.2 A questo scopo l'organismo di controllo utilizza i dati concernenti i piani di volo e i dati chiesti dall'operatore di aeromobile a Eurocontrol o ad altre fonti.

### **3 Fasi della verifica**

La verifica dei rapporti di monitoraggio prevede le fasi seguenti:

- 3.1 analisi di tutte le attività effettuate dall'operatore di aeromobile (analisi strategica);
- 3.2 controlli a campione per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni forniti (analisi di processo);
- 3.3 analisi del rischio di errore in relazione ai dati utilizzati e verifica del procedimento per ridurre tale rischio (analisi dei rischi);
- 3.4 stesura di un rapporto di verifica nel quale è indicato se il rapporto di monitoraggio soddisfa i requisiti della presente ordinanza; il rapporto deve riportare tutti gli aspetti rilevanti concernenti le operazioni effettuate nel quadro della verifica.

#### 4 Requisiti posti all'organismo di controllo

- 4.1 Per l'attività di verifica affidatagli, l'organismo di controllo deve essere accreditato secondo:
- a. l'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>26</sup> sull'accREDITAMENTO e la designazione, oppure
  - b. il regolamento (CE) n. 765/2008<sup>27</sup> e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067<sup>28</sup>.
- 4.2 Deve essere indipendente dall'operatore di aeromobile e svolgere i propri compiti con professionalità e obiettività.
- 4.3 Deve disporre di una comprovata competenza tecnica nella verifica dei dati sulle emissioni di CO<sub>2</sub> nel settore dell'aviazione e conoscere le modalità con le quali sono riunite tutte le informazioni necessarie al rapporto di monitoraggio, in particolare per quanto riguarda la raccolta, la misurazione tecnica, il calcolo e la trasmissione dei dati.
- 4.4 Deve conoscere tutte le norme rilevanti in materia, nonché le disposizioni legali e amministrative in vigore.

<sup>26</sup> RS 946.512

<sup>27</sup> Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

<sup>28</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accREDITAMENTO dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94.